



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74

OGGETTO:

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO – DETERMINAZIONI – CONFERMA ASSENZA DI SOPRANNUMERO ED ECCEDEXENZA DI PERSONALE.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	NO
	Totale presenti : 3
	Totale assenti : 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione n. 76 in data 11.7.2017, si è provveduto all'aggiornamento della programmazione del personale;

l'aggiornamento è stato ulteriormente apportato con deliberazione di Giunta comunale n. 46 in data 17.4.2018;

rispetto a tale ultima deliberazione, non risulta più opportuno – stanti i riscontri intervenuti – vedasi nota prot. N. 4772 del 14/6/2018 agli atti, disporre la modifica di profilo professionale con mobilità interna di operatore categoria B esterno;

sono inoltre sopravvenute esigenze sostitutive, determinate dalla prevedibile assenza di n. 1 unità di personale, istruttore tributi, categoria C, presso servizio finanziario, da fine estate 2018;

è emersa in modo ancora più evidente la necessità che almeno a decorrere da qualche settimana precedente alla cessazione dell'istruttore di polizia (cessazione prevista da 1.11.2018), si attivi rapporto a tempo determinato, eventualmente con il soggetto che si andrebbe ad assumere per la sostituzione a tempo indeterminato, a tempo parziale, per assicurare un minimo inderogabile di svolgimento dei servizi di polizia: l'ente infatti non dispone più di altri operatori se non di quello in collocamento a riposo (il secondo operatore, cessato nel 2016, non è stato sostituito per impossibilità finanziaria);

occorre dunque riaggiornare la programmazione, prevedendo che l'acquisizione per sostituzione di istruttore amministrativo preveda un tempo parziale massimo già più alto di quello originario, e precisamente al 88,88%, calcolato tenendo conto delle opzioni, già agli atti e confermate con note prot. 4778 in data 14/6/2018 e prot. 4779 in data 14/6/2018, delle due unità di personale a tempo parziale in categoria C, di incremento orario; fermo restando che ove i vincoli di finanza pubblica impongano un turn over inferiore, ci si adeguerà in modo dinamico; e prevedendo inoltre iniziative per la sostituzione almeno parziale dell'operatore in assenza da fine estate 2018.

con deliberazione di Giunta n. 75 in data 11.7.2017, da ultimo, è avvenuta la presa d'atto di non eccedenza e non soprannumero di personale, che comunque in questa sede si può confermare;

con riferimento al decreto 75/2017 che ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei "posti coperti" con il "personale assumibile", costituendo così la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni, e alle linee guida della Funzione pubblica pubblicate recentemente, occorre considerare che:

le linee guida non hanno carattere vincolante per le amministrazioni locali; inoltre non apportano significative novità alla disciplina prevista per gli enti locali, dal momento che ribadiscono la sussistenza di un tetto "di spesa" che per gli enti locali è già operativo;

in ogni caso questo ente ha di fatto già attuato, con la deliberazione che si va ad aggiornare, alcune importanti previsioni delle linee guida stesse: in particolare, con la previsione della modifica di

profilo esistente, e l'esternalizzazione di attività, si andava nella direzione di un processo di razionalizzazione, "partendo dagli input della produzione, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale, superando quindi la mera logica della sostituzione dei cessati"; inoltre, si è già, anche con la deliberazione n. 76/2017, declinata l'impostazione dei documenti e la programmazione secondo le nuove disposizioni, ferme restando le relazioni sindacali che dovranno essere esperite per quanto previsto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 anche a conferma di quanto contenuto in precedenti delibere, non risulta personale in soprannumero, ne' in eccedenza in rapporto all'organizzazione ed erogazione di servizi e funzioni per i quali le risorse umane attualmente impiegate e programmate risultano assolutamente indispensabili (si rinvia alle considerazioni indicate in altri provvedimenti di programmazione o di direttiva di personale, nel corso del 2016, nonché a quanto più specificatamente indicato nel piano performance 2017-2019 e a quello 2018-2020);

Dato atto che optando per altra soluzione rispetto alla citata modifica di profilo di operatore esterno, il medesimo continuerà a svolgere le mansioni in atto, ferme restando iniziative comunque di potenziamento dei servizi esterni per quanto approfondito con la citata delibera n. 46;

Dato atto che nel caso di questo Comune, la cessazione prevista di istruttore amministrativo è individuata al 31.12.2018, per cui la relativa facoltà assunzionale decorre dal solo 2019, e occorre comprendere quale facoltà assunzionale sussista per il 2019 (cessazioni 2018); sul punto, si richiama quanto espresso da dottrina, ovvero il fatto che a normativa vigente, c'è una disposizione che aveva inserito la percentuale del *turn-over* a regime, ovvero l'art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014 che, ad un certo punto, afferma: "La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018"; nel frattempo però l'art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte. Al 31 dicembre di quest'anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l'art. 3 del d.l. 90/2014. A fine anno termineranno anche le norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano straordinario per il personale educativo e scolastico e quindi la conclusione è semplice: **dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, salvo per l'appunto nuove modifiche che quasi sicuramente non mancheranno. Ovviamente il tutto sarà attuato sotto condizione sospensiva di azioni anche in autotutela e di conformazione alle norme sopravvenute che siano cogenti;**

Richiamata la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Richiamata la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità; richiamato inoltre quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, delibera n. 25/EZAUT/2017/QMIG, per cui i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione, detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini;

Considerato che l'aggiornamento da effettuare sarebbe così costituito:

personale interno:

- incremento della percentuale di sostituzione dell'unità di personale istruttore amministrativo segreteria e altri servizi, fino al limite massimo dell'88,88%, calcolato partendo da una teorica sostituzione al 100% (per le ragioni normative sopra espresse), e sottraendo gli incrementi del tempo-lavoro per il personale part time categoria C optante in tal senso;
- sostituzione parziale personale in assenza obbligatoria servizio finanziario (ufficio tributi): mediante rapporti in convenzione con altri enti ovvero art. 1 comma 557 legge 311/2004 ovvero utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti ovvero somministrazione di lavoro ovvero esternalizzazione temporanea;
- assunzione a tempo determinato parziale di istruttore di vigilanza in attesa di messa a regime assunzione a tempo indeterminato (da 15 ottobre 2018 o date prossime);

personale esterno:

-mantenimento assetto organizzativo come in essere, salvo comunque potenziamento mediante ricorso ad appalto in relazione ai fabbisogni come già ampiamente illustrati;

Dato atto, in ordine ai vincoli di tetti di spesa, e segnatamente di quello a tempo determinato, che esso è irrisorio rispetto alle esigenze come sopra rappresentate, che come già spiegato nella deliberazione n. 46/2018, verranno in essere a decorrere dall'effettiva assenza dell'unico vigile ormai disponibile (1.11.2018 e ancora prima, fino alla sostituzione, e poi durante la sostituzione, per frequenza al corso regionale) nonchè in attesa della sostituzione a tempo indeterminato pro quota dell'istruttore amministrativo (unico addetto a servizi cimiteriali, biblioteca, cultura), nonchè, infine, per la sostituzione temporanea dell'addetto ufficio tributi (novità rispetto alla citata delibera);

Evidenziato che il calcolo della quota di spesa disponibile ai sensi art. 9, comma 28 (tempo determinato) del D.L. 78/2010 s.m.i. è agli atti, e fin d'ora si richiamano le seguenti considerazioni:

- a. senza personale di polizia municipale o di addetto al cimitero parte amministrativa ovvero di un minimo di presidio dell'ufficio tributi si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (vigilanza; accertamenti anagrafici; notifiche; commercio, pubblici esercizi; seppellimenti; patiche tributarie); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- b. d'altra parte finchè non si attuano i servizi associati, il Comune opera in costante criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha la possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni; questo Comune ha già conferito le funzioni in materia di commercio e polizia all'Unione montana, ma esse non sono ancora state attivate;
- c. va comunque garantito il rispetto del tetto di spesa di personale complessivo previsto dalla normativa vigente;
- d. recentemente la giurisprudenza (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 3/2018/PAR), sulla base delle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti espresse con delibera n. 1/2017, ha sottolineato che "come affermato dalla Sezione Autonomie infatti sarebbe difficile ipotizzare una ragionevole lettura della norma che impedendo il ricorso a forme di flessibilità necessarie a garantire i servizi essenziali agli Enti che nell'anno o nel triennio considerati non avessero speso somme considerevoli di fatto andasse a sanzionare proprio gli Enti che in passato avevano mantenuto un comportamento più virtuoso"; il caso trattato ha ad oggetto "la possibilità di escludere dai limiti di spesa stabiliti in materia di lavoro flessibile l'assunzione a tempo determinato in sostituzione di una dipendente in maternità, nell'ipotesi in cui non sia possibile ricostruire il parametro di riferimento in assenza di spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009 e in presenza di un importo di spesa assolutamente esiguo nel triennio 2007-2009" (*quest'ultima, seconda opzione offerta dalla normativa, n.d.r.*);

Dato atto, inoltre, che per quanto riguarda la creazione di nuovi profili part time con relativa assunzione, ovvero per la trasformazione su richiesta del dipendente, il limite percentuale del numero di unità di personale per ciascuna categoria è da interpretare in modo armonizzato con gli attuali vincoli assunzionali onde scongiurare che mancate assunzioni pregiudichino la funzionalità dei servizi e onde evitare che si perdano le quote dei resti assunzionali, disponibili solo per un triennio, e inoltre ad esempio per l'istruttore amministrativo l'assunzione a tempo parziale diviene vincolata proprio per effetto dell'opzione di incremento tempo lavoro di due unità part time;

Dato atto che quanto previsto nella programmazione del personale s'intende subordinato a:

- ❖ rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio decorso (legge n. 208/2015);
- ❖ comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31.3. (legge n. 232/2016);
- ❖ rispetto del pareggio di bilancio dell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni

di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);

- ❖ spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012, 2013 (art. 1, comma 557 ss. legge n. 296/2006); rispetto tetto di spesa personale a tempo determinato esercizio 2009 nei limiti di euro 46.279,04 maggiorato di quanto cogentemente indispensabile per evitare la paralisi di servizi a rilevanza costituzionale: servizio di polizia sostituzione temporanea parziale da ottobre 2018 (max 15 giorni) a 31 dicembre 2018 costo euro 3.302,88; servizio ufficio tributi sostituzione temporanea parziale a decorrere da fine estate 2018, con quantificazione da effettuare con specifico piano operativo ;
- ❖ adozione annuale del piano triennale fabbisogni di personale con consistenza dotazione organica (art. 6 d. lgs. 165/2001 come da ultimo modificato con d. lgs. N. 75/2017): oggetto del presente documento, e s.m.i.;
- ❖ ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d. lgs. N. 165/2001);
- ❖ approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. N. 198/2006 e art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001) (Comitato unico di garanzia costituito in data 15/6/2017 per la durata di anni 4; piano per le azioni positive per il periodo 2018-2020, approvato con deliberazione n. 137/2017);
- ❖ attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, D.L. n. 66/2014);
- ❖ approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016);

Considerato pertanto d'intesa con i Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009, che anche a tale scopo esprimono parere sulla proposta di deliberazione, di aggiornare ulteriormente per il triennio 2018/2019/2020 il fabbisogno di personale correlato alle circostanze sopra indicate, da intendersi come fabbisogno *di minima* in quanto il fabbisogno reale sarebbe ben più consistente (ovviamente parametrato agli indici del D.M. citato), ma purtroppo limitato a quanto segue per le limitazioni di bilancio e normative:

ANNO 2018

Verifica fattibilità finanziaria per sostituzione operatore di polizia municipale cessato nel corso del 2016 – ovvero per devoluzione quota di spesa a Unione comuni o altro soggetto per servizio associato – ovvero, in attesa, avvalimento di personale di polizia di altri enti a tempo parziale o in collaborazione o in convenzione o comando (in questi ultimi due casi, spesa non rilevante, a determinate condizioni, ai fini del limite tempo determinato: vedansi da ultimo pareri Corte Conti sezione Autonomie 12/2017/QMIG); stante l'avvenuta devoluzione della funzione all'Unione montana Valle Varaita, le iniziative in merito potranno essere proseguite e/o disposte

dalla medesima, all'operatività;

Avvio procedura di sostituzione unità di personale istruttore di vigilanza in collocamento a riposo previsto dal 1.11.2017 (quota assunzionale disponibile dal 1.1.2019, se con modalità diverse dalla mobilità: in attesa di diverse determinazioni normative, si assume la vigente quota assunzionale disponibile del 100%, prevista dall'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 – previa verifica disponibilità passaggio a tempo pieno personale part time categoria C dell'ente); stante l'avvenuta devoluzione delle relative funzioni all'Unione montana Valle Varaita, l'iter potrà essere proseguito e/o concluso dall'Unione Montana, all'operatività; sarà potenziato il supporto del servizio di polizia in occasione dell'assenza dell'unità di personale a riposo da novembre 2018, e già in data anteriore per affiancamento – 15 giorni nel corso del mese di ottobre presumibilmente, nonché durante l'assenza per frequenza del corso abilitante per il neo assunto; per il periodo ottobre (max 15 giorni)-dicembre 2018 si dispone l'utilizzo a tempo determinato parziale max 18 ore settimanali del medesimo soggetto accettante la nomina a tempo indeterminato dal 1.1.2019 stanti le rinunce anche per tale rapporto da parte dei soggetti che precedono in graduatoria (utilizzo graduatoria a tempo indeterminato del Comune di Cuneo);

Incremento tempo-lavoro delle due unità a tempo parziale categoria C dell'ente, una in area finanziaria e l'altra in area tecnica (disponibili a un incremento max di due ore ciascuna settimanali, e dunque senza possibilità di utilizzazione per le esigenze sopravvenute ufficio tributi); tale incremento del tempo lavoro sarà destinato, per l'unità area tecnica, a supporto istruttore amministrativo cultura cimitero, per ambiti tecnico amministrativi (contrattualistica, compresa registrazione, per tutti gli ambiti dell'ente, supervisione gestione patrimoniale cimitero); per l'unità area finanziaria, quale supporto all'unica altra unità del servizio finanziario adibita a ragioneria e bilancio, responsabile del servizio; La decorrenza dell'incremento è fissata all'1/1/2019.

Verifica condizioni e fattibilità stabilizzazioni di personale a tempo determinato presso questo ente (n. 1 unità di personale servizi operativi esterni, categoria B, part time 50%), con contestuale proroga fino alla stabilizzazione: stabilizzazione effettuata;

Sostituzione parziale istruttore ufficio tributi per periodo di assenza da fine estate 2018 con rapporti art. 1 comma 557 legge 311/2004, convenzioni con altri enti, somministrazione di lavoro, esternalizzazione; seguirà specifica deliberazione-piano operativo;

Destinazione del residuo 88,88% del costo profilo iniziale unità di personale in collocamento a riposo da gennaio 2019 (area amministrativa categoria C1) ad assunzione (da gennaio 2019, se con modalità diverse da mobilità) personale a tempo parziale (in caso di esito negativo del riscontro da parte personale part time categoria C all'incremento a tempo pieno comunque nei limiti di spesa consentiti), previa verifica ulteriori condizioni di legge; in subordine, utilizzo di altre forme flessibili, esternalizzazione, ecc.. Tale percentuale potrà e dovrà diminuire in relazione a vincoli di finanza pubblica cogenti che superino le previsioni di turn over al 100% attualmente vigenti.

In prima ipotesi si procede tramite procedura di mobilità (obbligatoria art. 34 bis ovvero obbligatoria articolo 30), in subordine tramite utilizzo di graduatoria di altri enti (richiamando la deliberazione di Giunta n. 71 in data 12.6.2018 sui criteri di utilizzo di graduatorie di altri enti), in subordine ancora attraverso procedura concorsuale indetta dall'ente;

Le motivazioni del ricorso a graduatorie di altri enti sono costituite dalla semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei

costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e per il reperimento di personale a tempo determinato. Il Comune di Costigliole Saluzzo non risulta disporre di graduatorie valide per tale utilizzo secondo criterio di equivalenza. Inoltre, il ricorso a procedura concorsuale del Comune (previo esito negativo delle procedure di mobilità) si ritiene di posporlo all'utilizzo di graduatorie di altri enti, considerata la grave criticità di carenza di personale nell'ente (come certificata nell'ambito degli atti di performance) e in particolare di quello addetto al personale: la convenzione di segreteria comunale è passata dal 2016 da due a quattro Comuni (con percentuale che era fino al 2010 al 40% e che ora è del 25%); l'ufficio personale dispone di una sola unità, part time al 50%, del tutto oberata dagli adempimenti in essere, da ultimo il nuovo contratto funzioni locali;

Iniziative di inclusione sociale attraverso LPU o assimilati (ciò in subordine alle altre esigenze sopra evidenziate a tempo determinato)

fermo il resto come da atti di programmazione già in essere, salvo adeguamenti

devoluzione a Unione montana funzioni e relativo personale nei limiti di quanto indicato con nota prot. 8787 in data 2.12.2016: già disposto con deliberazione consiliare, in attesa di determinazioni Unione.

FABBISOGNI ANNO 2019

Come da atti di programmazione in essere, salvo adeguamenti nel più ampio provvedimento programmatorio correlato alle previsioni di bilancio 2018-2020 e 2019 – 2021 – attuazione per quanto ancora da disporre, delle previsioni 2018;

FABBISOGNI ANNO 2020

Come da atti di programmazione in essere, salvo adeguamenti nel più ampio provvedimento programmatorio correlato alle previsioni di bilancio 2018-2020 e 2019 - 2021– attuazione per quanto ancora da disporre, delle previsioni 2019

Rilevato che, salve comunque le specifiche professionalità è stabilita, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, l'ampia flessibilità di mansioni di tutto il personale addetto e ciò per obiettivi di funzionalità ed efficienza e considerando, pertanto, non vincolante ma orientativa l'assegnazione di risorse umane alle varie posizioni e con riserva delle determinazioni periodiche.

Nelle more dell'attuazione, non cogente per gli enti locali, di quanto previsto dal d. lgs. N. 75/2017, si espone l'attuale fabbisogno di personale, aggiornato con la ridenominazione dei profili e con le integrazioni di cui al presente provvedimento, evidenziando in carattere grassetto e tra parentesi il fabbisogno oggetto di programmazione secondo la declinazione del d. lgs. N. 75/2017; il fabbisogno come risultante dalle tabelle, va integrato con quanto sopra previsto circa esternalizzazioni o altri fabbisogni (comando, tempo determinato, ecc.); i profili sono stati aggiornati in relazione all'attuale normativa in merito, in ottica di flessibilità, e in adeguamento all'attuale orientamento giurisprudenziale vedasi: *Gli approfondimenti di Publika*:

<http://promo.publika.it/Approfondimento 2017 67 esigibilita delle mansioni S.pdf>

Dato atto che la programmazione di cui sopra viene inserita nel DUP – documento unico di programmazione e successivi aggiornamenti;

Dato atto che del contenuto della programmazione viene effettuata trasmissione alle OOSS (prot. Nr. 4860 del 15/6/2018);

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,

Ad unanimità di voti palesemente espressi,

DELIBERA

- ❖ di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- ❖ di disporre quale aggiornamento al fabbisogno di personale, quanto indicato in premessa, approvando per quanto occorra ed anche in via ricognitoria il fabbisogno ex dotazione organica di cui in allegato, emanando direttiva agli organi gestionali per le specifiche competenze;
- ❖ di rinviare a quanto esposto in premessa in ordine ai tetti di spesa sul personale, disponendo in tal senso e considerando quale limite di spesa a tempo determinato in via del tutto temporanea quello cogentemente occorrente per evitare la paralisi di servizi a copertura costituzionale quali:
 - vigilanza
 - servizi cimiteriali
 - attività ufficio tributi (l'ammontare di spesa sarà determinato con specifico piano operativo)
- ❖ di ricorrere per la sostituzione parziale dell'istruttore amministrativo segreteria, prioritariamente a graduatorie di altri enti come specificato in premessa, previo esperimento delle mobilità di legge;
- ❖ di dare atto che l'incremento del tempo lavoro delle unità part time istruttori categoria C è da intendersi a tempo indeterminato per l'istruttore area tecnica (assunto originariamente a tempo pieno) e a tempo determinato (in via sperimentale per la durata di un anno) per l'istruttore area finanziaria (assunto originariamente a tempo parziale al 50%), salvo modifiche; la decorrenza dell'incremento è fissata al 1.1.2019; sono fatte salve ulteriori determinazioni;
- ❖ di dare atto che la programmazione in questione sostituisce e aggiorna quella in essere, con interruzione o sospensione delle procedure già in corso se non più conformi;
- ❖ di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000, in relazione all'urgenza di dare attuazione ai procedimenti di sostituzione per la funzionalità dei servizi.

Ex DOTAZIONE ORGANICA - FABBISOGNO PERSONALE (DUP 2018-2020 e 2019-2021)

AREA	UFFICIO/SERVIZIO	CATEGORIA e PROFILO	POSIZ. ECONOMICA	COPERTO	VACANTI
AREA AMMINISTRATIVA	Segreteria U.R.P. – Protocollo- Archivio	C – istruttore amministrativo	C3	1	==
	Servizi Demografici	D1 –specialista amministrativo istruttore direttivo	D2	1	==
	Servizi Demografici – Messo Notificatore e supporto servizio scuolabus	C – Istruttore amministrativo e autista scuolabus	C3	1	==
	Personale	D1 50% - specialista amministrativo istruttore direttivo (attualment PT 50%)	D2	1	Il ritorno al 100% potrebbe comportare necessità riduzione spesa personale in altri ambiti per rispettare media triennale 2011-2013
	Biblioteca-Cultura - Manifestazioni -Turismo - Istruzione - cimitero ambito tecnico	C – istruttore amministrativo staff servizi vari	C3	1	per max 88,88%: n. 1 unità tempo parziale staff servizi vari;
	Polizia commercio pubblici esercizi notifiche	D1 funzionario di Polizia Locale istruttore direttivo	D1	==	1 (non computabile nel fabbisogno per eccedenza spesa rispetto a limite di legge)
	Polizia commercio pubblici esercizi notifiche	C Istruttore Polizia Locale	C4	1	
Polizia commercio pubblici esercizi notifiche	C istruttore Polizia Locale	C1	==	1 (avvalimento a tempo parziale di personale a T.D. o collaborazioni di altri enti)	
ECONOMICO FINANZIARIA	Ragioneria	D1 specialista contabile istruttore direttivo	D5	1	==
	Tributi	C istruttore contabile	C3	1	==
	finanziario	C part time (max 55,55% (assunto 50%) istruttore contabile -	C5	1	Incremento part time a tempo determinato
TECNICA	Servizio tecnico, ambiente	D1 specialista istruttore direttivo tecnico	D2 in convenzione da altro ente per 16/36	1	==
	Servizio tecnico, ambiente	Istruttore tecnico C – part time (attualmente part time 83,33)	C5	1	Il ritorno al 100% potrebbe comportare necessità riduzione spesa personale in altri ambiti per rispettare media triennale 2011-2013
	Servizio tecnico, ambiente	Istruttore amministrativo - C	C5	1	==
	Servizio tecnico, ambiente	B – esecutore specializzato tecnico	B2	1	==
	Servizio tecnico, ambiente trasporto alunni	B – necroforo operaio conduttore macchine complesse autista scuolabus tempo parziale 50% (assunto tale)	B1	1	==

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

*** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

